



CAMERA DI COMMERCIO
FROSINONE LATINA

Guida operativa

Imprese di installazione di impianti

(D.M. 37/2008 in vigore dal 27 marzo 2008)
allegato alla direttiva n°05 del 21/02/2022

SOMMARIO

Attività di installazione soggette alla disciplina connessa agli impianti posti al servizio degli edifici	3
Inizio dell'attività	3
Informazioni aggiuntive	4
Casi particolari	5
Requisiti per l'esercizio dell'attività	6
Requisiti tecnico – professionali	6
Requisiti di onorabilità	8
Incompatibilità	9
Il responsabile tecnico	10
Nomina di responsabile tecnico	10
Aggiunta di ulteriore responsabile tecnico	10
Cessazione e contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico	10
Cessazione dell'unico responsabile tecnico e successiva nomina del nuovo	10
Decesso del titolare quale soggetto abilitante e successiva nomina del nuovo	10
Dichiarazione di conformità	11
La dichiarazione	11
Modalità di presentazione	11
Modalità di presentazione della pratica	12
Impresa individuale di nuova costituzione	12
Impresa individuale già iscritta per altra attività	12
Società inattiva	12
Società già attiva	13
Modulistica / costi amministrativi imprese individuali e società	13
Titoli di studio abilitanti (elenco indicativo e non esaustivo)	17
Equiparazione lauree	20

Aggiornata al 01 febbraio 2022 a cura del dott. Luciano Ciccaglione

ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE SOGGETTE ALLA DISCIPLINA CONNESSA AGLI IMPIANTI POSTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI

Rientrano nella disciplina delle imprese di installazione degli impianti posti al servizio degli edifici, tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio; nell'ambito di edifici o delle relative pertinenze indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Sono possibili le abilitazioni limitate, relativamente alle attività indicate dalle varie lettere suelencate, purché la limitazione sia fatta nell'ambito della declaratoria di ogni singola lettera.

Per la parte relativa alle lettere d) e g) non è possibile la concessione di abilitazione parziale.

INIZIO DELL'ATTIVITÀ

Le imprese sono tenute a presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, all'ufficio del Registro delle imprese nella cui provincia l'impresa ha fissato la propria sede legale, utilizzando il modello Scia/37, accompagnato dai modelli (S5/I1/I2) già previsti per le denunce al Registro delle imprese o all'Albo Artigiani, con eventuale modello Intercalare Antimafia/37, per i soggetti di cui all'art. 85 del Dlgs 159/2011 (codice delle leggi antimafia).

Si sottolinea che concettualmente e giuridicamente la segnalazione certificata di inizio di attività resta una vera e propria dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà idonea a dimostrare i requisiti necessari all'esercizio dell'attività.

La SCIA va inoltrata sempre alla CCIAA nella cui circoscrizione è posta la sede principale dell'impresa anche se l'attività di impiantistica venga esercitata in luogo diverso dalla sede. Nel caso di società ciò comporta che nella sede dovrà essere presentato il modulo S5 per l'indicazione dell'avvio dell'attività da parte dell'impresa e l'Int. P per l'indicazione dei dati del soggetto abilitato (legale rappresentante o responsabile tecnico) per la verifica dei requisiti. Invece nei confronti della CCIAA competente per l'unità locale dovrà essere presentato un semplice modulo UL con i generici dati relativi alla localizzazione.

La data di inizio dell'attività è quella di presentazione della S.C.I.A al Registro delle Imprese e, quindi, la data di protocollazione della pratica telematica.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

• Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti ai requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di **normativa specifica**, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalla disciplina delle imprese di installazione.

• **Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea**, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere una delle suddette attività, hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della stessa attività.

• **L'installazione di impianti fotovoltaici, solari – termici** richiede il possesso dei requisiti tecnico professionali quando comporti interventi sull'impianto destinato:

- 1) alla distribuzione di energia elettrica per l'edificio, rientra nell'attività prevista dalla lettera «a)» (impianti elettrici);
- 2) al riscaldamento dell'immobile, rientra nell'ambito dell'attività prevista dalla lettera «c)» (impianti di riscaldamento);
- 3) al riscaldamento dell'acqua, rientra nell'ambito dell'attività prevista dalla lettera «d)» (impianti idrici – sanitari)

• **Rientra nella sfera di applicazione della legge**, previa valutazione con l'ufficio, anche l'installazione di:

- impianti al servizio delle attività di processo, commerciali e terziarie, che si svolgono all'interno degli edifici (esempio: impianti di refrigerazione per supermercati, centrali frigorifere, banchi e celle frigorifere, refrigerazione di serbatoi per la vinificazione), attività prevista dalla lettera «c)»;
- piste di pattinaggio sul ghiaccio, rientra nell'attività prevista dalla lettera «c)»;
- impianti di condizionamento mediante sistema «split», rientra nell'attività prevista dalla lettera «c)»;
- impianti di irrigazione giardini, attività prevista dalla lettera «d)» e/o «a)»;
- impianti di riscaldamento «alternativo» di ambienti (stufe a pellets, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante), che sono assimilabili ad un «impianto termico», se comprensivi delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi suddetti al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW (attività prevista dalla lettera «c»)

Più generatori di calore asserviti ad un unico sistema di distribuzione e/o utilizzazione del calore prodotto a servizio di un unico edificio sono da considerarsi come un unico impianto termico. Non sono, viceversa, considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; più apparecchi destinati a riscaldare una unica unità immobiliare, anche se composti da singole apparecchiature quali, ad esempio, radiatori individuali o stufe.

Per la definizione di impianto termico «impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva e invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda, per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo», si veda anche il d. lgs n. 192/05, come integrato dal d. lgs n. 311/06 di recepimento della direttiva 2002/91/CE. Per la definizione di focolare quale «parte di un generatore di calore nella quale avviene un processo di combustione» si veda anche il d. lgs n. 152/06.

- impianti di riscaldamento «alternativo» di ambienti (stufe a pellets, caminetti, apparecchi per il

riscaldamento localizzato ad energia radiante), che sono assimilabili ad un «impianto termico», se comprensivi delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi suddetti al servizio della singola unità immobiliare è minore a 15 kW, (attività prevista dalla lettera «c» – «relativamente all'installazione di impianti di riscaldamento comprese le opere di evacuazione di prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali»).

● **Le abilitazioni individuate dalle lettere «a)» e «b)» sono state modificate**, non solo nella dizione, ma soprattutto nel contenuto dalla nuova disciplina regolamentare. Per individuare l'esatto contenuto dell'abilitazione occorre pertanto fare riferimento, non solo alla lettera, ma anche alla data del riconoscimento e alla legge di riferimento indicata nella posizione dell'impresa o del responsabile tecnico. Precisamente:

- l'abilitazione per la lettera a), riconosciuta fino al 26 marzo 2008, si riferisce agli: «impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore»
- l'abilitazione per la lettera a), riconosciuta dal 27 marzo 2008, è **più ampia** e si riferisce agli: impianti di produzione, *trasformazione*, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, *impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere*
- l'abilitazione per la lettera b), riconosciuta fino al 26 marzo 2008, si riferisce agli: «impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne ed *impianti di protezione da scariche atmosferiche*»
- l'abilitazione per la lettera b), riconosciuta dal 27 marzo 2008, è più ristretta e si riferisce agli: «impianti radiotelevisivi, antenne e gli impianti elettronici in genere».

CASI PARTICOLARI

Struttura interna di impresa non del settore

Se un'impresa non del settore impiantistico si avvale di propria struttura interna per l'installazione e manutenzione di impianti al servizio dell'edificio (uffici, capannone, ecc.), deve iscrivere nel r.e.a. il responsabile tecnico che, con i propri requisiti professionali, abilita la struttura tecnica interna stessa. Per l'iscrizione utilizza l'intercalare P, il modello **Rt/37** e il modello **Intercalare antimafia/37** per i soggetti di cui all'art. 85 del Dlgs 159/2011 (**codice delle leggi antimafia**).

Il responsabile tecnico iscritto per conto di struttura interna deve rilasciare le dichiarazioni di conformità relative agli interventi effettuati.

Trasferimento sede da altra provincia

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all'attività di installazione di impianti, hanno valore in tutto il territorio nazionale, **l'impresa non deve ripresentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.)** e attendere un ulteriore riconoscimento di requisiti da parte dell'ufficio Registro delle imprese di arrivo, ma deve presentare soltanto gli usuali modelli di iscrizione (UL, S5, ecc.).

In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima e non devono esserci stati cambiamenti nella persona del responsabile tecnico.

Trasferimento dell'azienda

L'impresa che si intesti una attività di impiantistica già attiva a seguito di:

- ◆ trasferimento di azienda o di ramo di azienda - conferimento di azienda - fusione, scissione e incorporazione - trasformazione eterogenea
presenta gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a. allegando il modello **Scia/37** e il modello **Intercalare antimafia/37** per i soggetti obbligati di cui all'art. 85 del Dlgs 159/2011.

Apertura di Unità locale

L'impresa che apre un'unità locale per l'avvio dell'attività di impiantistica è tenuta a presentare la segnalazione certificata di inizio di attività (**SCIA**) alla CCIAA nella cui circoscrizione **è posta la sede principale dell'impresa**; presso la CCIAA competente per l'unità locale è tenuta, invece, a presentare esclusivamente il modello UL previsto per l'iscrizione nel Registro delle imprese e/o nel REA.

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Requisiti tecnico -professionali

Il responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali (art. 4):

a) titolo di studio

-diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta, utile ai fini dello svolgimento dell'attività (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida)

a- bis) diploma di tecnico superiore (introdotto dall'art. 1, comma 50, legge n.107/2015)

- diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guide di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 200, pubblicato nella GU n°86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito a percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 – efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011
Il diploma di tecnico superiore è rilasciato dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Gli ITS costituiscono un canale formativo di livello post secondario, parallelo ai percorsi universitari, costituiti nell'ambito di piani territoriali deliberati dalle Regioni con riferimento a sei aree tecnologiche; i percorsi hanno durata biennale/triennale e al termine del corso si consegue il Diploma di tecnico Superiore corrispondente al V/VI livello del Quadro europeo delle qualifiche – EQF. Gli ITS sono tenuti ad esplicitare nel profilo il tipo di impianto per la cui installazione sono state acquisite le necessarie competenze e nella sezione 5.2 dell'Europass Diploma supplement il riferimento alla specifica attività regolamentata (*circolare MSE 3697/c del 20/02/2017*).

b) titolo di studio ed esperienza professionale

-diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria di secondo ciclo con specializzazione attinente l'attività (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida), **seguiti** da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore. Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di «impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie (*lettera D*)» è di un anno;

-titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore. Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di «impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie (*lettera D*)» è di due anni.

L'attività lavorativa, richiesta in aggiunta al titolo di studio, deve essere stata svolta nel medesimo settore per il quale si chiede il requisito tecnico professionale, escludendo le attività amministrative – contabili e in qualità di:

- titolare, amministratore, socio, tutti lavoratori iscritti all'Inail per attività tecnico manuale;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale;
- dipendente operaio (inclusa la formazione lavoro con riferimento alla qualifica d'uscita; incluso, altresì, l'apprendistato) anche a tempo parziale (*in ordine alle modalità di computo del tempo lavorato nei rapporti di lavoro a tempo parziale il MSE ha fatto rinvio alla circolare n°3597/c del 27/01/06 in base alla quale i periodi lavorativi debbono essere valutati secondo criteri di proporzionalità*);

L'acquisizione dei requisiti da parte dell'associato in partecipazione è esclusa (*parere MSE n°78997/del 26-04-11 n°24928/del 19-03-09*).

L'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o in uffici tecnici di imprese non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l'attività di installazione di impianti. In questo ultimo caso, purché la stessa abbia regolarmente iscritto nel Registro delle imprese una struttura interna dedicata all'attività impiantistica.

c) esperienza professionale specializzata

- aver esercitato l'attività di installazione di impianti **per almeno tre anni**, escluso il periodo di apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore (l'attività può essere stata svolta presso un'impresa non del settore, purché la stessa abbia una struttura interna dedicata all'attività impiantistica), nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, ad esclusione delle attività amministrative – contabili, in qualità di:

- dipendente operaio installatore **con la qualifica di specializzato** anche a tempo parziale ma almeno pari al 50% delle ore previste per il lavoro a tempo pieno (*in ordine alle modalità di computo del tempo lavorato nei rapporti di lavoro a tempo parziale il MSE ha fatto rinvio alla circolare n°3597/c del 27/01/06 in base alla quale i periodi lavorativi debbono essere valutati secondo criteri di proporzionalità*);
- prestatore di lavoro intermittente Figura valutabile solo nel caso non sia richiesto un periodo di lavoro continuativo. Dal 1° gennaio 2008 non è più possibile sottoscrivere contratti di lavoro intermittente, se non nel settore turistico. Dal 16 giugno 2008 questa figura contrattuale è stata estesa a tutti i settori.
- prestatore di lavoro ripartito Figura da valutare con i medesimi criteri del lavoro a tempo parziale.

Aver esercitato l'attività di installazione di impianti nella forma di collaborazione tecnico – continuativa equiparabile a quella di un operaio specializzato, per almeno tre anni in un'impresa del settore (l'attività può essere stata svolta presso un'impresa non del settore, purché la stessa abbia una struttura interna dedicata all'attività impiantistica), nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, in qualità di:

- titolare, amministratore, socio, tutti lavoratori iscritto all'Inail per attività tecnico manuale;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale;

L'acquisizione dei requisiti da parte dell'associato in partecipazione è esclusa (*parere MSE n°78997/del 26-04-11 n°24928/del 19-03-09*).

(d) esperienza professionale

- aver esercitato l'attività di installazione di impianti nella forma di collaborazione tecnico – continuativa, **non equiparabile a quella di operaio specializzato**, per almeno sei anni in un'impresa abilitata/legittimata del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, in qualità di:

- titolare, amministratore, socio, tutti lavoratori iscritti all'Inail per attività tecnico manuale;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale;

L'acquisizione dei requisiti da parte dell'associato in partecipazione è esclusa (*parere MSE n°78997/del 26-04-11 n°24928/del 19-03-09*).

Requisiti di onorabilità

E' necessario, inoltre, che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 67 del Dlgs 159/2011 (**codice delle leggi antimafia**) nei confronti dei soggetti di cui all'art. 85 del suddetto decreto legislativo; dichiarazione che viene resa nella SCIA, per il titolare o il legale rappresentante, e nell'eventuale modello intercalare antimafia/37 per tutti gli altri soggetti.

I soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del Dlgs 159/2011 sono:

1. per le imprese individuali: il titolare ed il direttore tecnico, ove previsto;
2. per le associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese: oltre il direttore tecnico, ove previsto:
 - a) per le associazioni: chi ne ha la legale rappresentanza;
 - b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%, i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - c) per le società di capitali: anche il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - d) per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico: chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate;
 - e) per le società semplice e in nome collettivo: tutti i soci;
 - f) per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari;
 - g) per le società di cui all'art. 2508 del codice civile: coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
 - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese: le imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
 - i) per le società personali: i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie;

2-bis. oltre a quanto previsto al punto 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica: anche i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, il sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231.

2-ter. per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato: coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

2-quater. per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del punto 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere: i soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2%, nonché i direttori generali e i soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione antimafia deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato;

In caso di sostituzione di amministratore unico, consigliere di amministrazione, socio accomandatario, socio di SNC, al modello S2 per la “variazione/rinnovo cariche sociali” **dovrà essere allegato il modello Intercalare antimafia/122** per l'autocertificazione del requisito morale dell'antimafia (onorabilità), pena la sospensione della pratica di modifica.

Incompatibilità

Il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante di società **non è soggetto al regime dell'incompatibilità. Il legale rappresentante può abilitare più imprese.**

Per il titolare o per il legale rappresentante che abilitano all'esercizio dell'attività **occorrerà compilare solo il riquadro “abilitazioni professionali”** del modulo (I1 -riq.21-, I2 -riq.21-, Int. P -riq.10-), con l'inserimento delle lettere del Dm 37/08, **senza alcuna annotazione della qualifica di responsabile tecnico.** (*parere MSE n°256916 del 29/12/2011*) in quanto **SOGGETTO ABILITANTE.**

Invece i soggetti che rivestono le cariche o le qualifiche di consigliere / amministratore / vice presidente / amministratore delegato / socio accomandante **sono da considerarsi alla stessa stregua del responsabile tecnico esterno** e, quindi, in questi casi occorrerà compilare l'Int. P di modifica **con l'aggiunta della qualifica di “responsabile tecnico”** – riquadro 7, anziché l'abilitazione professionale prevista per il legale rappresentante e si applica l'incompatibilità con qualsiasi altra attività.

Qualora il titolare o il legale rappresentante non sono in possesso dei requisiti professionali l'impresa può nominare un responsabile tecnico con atto formale. L'atto formale di nomina, se non si conferisce una procura institoria, può essere rappresentato dalla designazione contenuta nel modello Scia/37 o nel modello RT/37 (*parere MSE n° 181848 del 30/09/2011*).

Il responsabile tecnico può svolgere tale funzione per una sola impresa e tale qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa (l'incompatibilità non si applica al soggetto abilitante <titolare o legale rappresentante>. Quindi per il responsabile tecnico è esclusa ogni forma di compatibilità con cariche (ad es. consigliere/amministratore/liquidatore) e/o qualifiche (ad es. socio, preposto, direttore tecnico) rivestite in altre imprese. Inoltre, al responsabile tecnico è escluso l'esercizio di qualsiasi attività autonoma ovvero di attività subordinate presso terzi (anche di altra natura) per l'esclusività del rapporto professionale che il soggetto medesimo intrattiene con l'impresa (*parere MSE n°29404 del 01/10/2008- n°16827 del 08/08/2008*).

Avvertenza

Se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa, e non provvede entro i termini di legge alle dovute modifiche, l'ufficio avvierà le procedure per l'inibizione alla continuazione dell'attività con l'applicazione delle sanzioni previste.

IL RESPONSABILE TECNICO

Nomina del responsabile tecnico

L'impresa che presenta la segnalazione certificata di inizio dell'attività, utilizzando il modello **Scia/37**, deve dimostrare il possesso dei «requisiti tecnici – professionali», che si intendono acquisiti con l'individuazione del soggetto che abilita all'esercizio dell'attività di impiantistica.

Per le imprese artigiane il soggetto abilitato deve essere necessariamente il titolare dell'impresa individuale o un socio lavorante di s.n.c. o di s.r.l. o socio lavorante accomandatario di s.a.s. .

Aggiunta di ulteriore responsabile tecnico

E' possibile, in relazione alle esigenze operative dell'impresa, nominare più responsabili tecnici, ancorché sia sempre rispettato il rapporto di immedesimazione (*parere MSE del 02/01/2020*).

Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa comunica la nomina di un ulteriore responsabile tecnico per la medesima attività, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento, utilizzando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati dell'intercalare P, unitamente al modello **Rt/37**.

Cessazione e contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico

Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa comunica la cessazione con contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento (termine previsto per le denunce al Registro delle imprese), presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati di un intercalare P per la cessazione del precedente responsabile tecnico ed un secondo intercalare P per comunicare la nomina del nuovo responsabile tecnico o del nuovo soggetto abilitante, nonché il modello **Rt/37**.

Cessazione dell'unico responsabile tecnico e successiva nomina del nuovo

Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa comunica la cessazione dell'unico responsabile tecnico presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati di un intercalare P di cessazione del responsabile tecnico stesso, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento (termine previsto per le denunce al Registro delle imprese). Nel medesimo termine e con la stessa domanda/denuncia comunica la sospensione dell'attività.

L'attività rimane sospesa sino alla successiva iscrizione del nuovo responsabile tecnico o del nuovo soggetto abilitante che deve essere comunicata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, per denunciare sia la ripresa dell'attività che la nomina del nuovo responsabile tecnico o del nuovo soggetto abilitante, corredati dal modello **Rt/37**.

Decesso del titolare quale soggetto abilitante e successiva nomina del nuovo

In caso di decesso del titolare che sia anche il soggetto abilitante dell'impresa individuale gli eredi ne chiedono la cancellazione per decesso presentando gli usuali modelli al Registro delle imprese, senza

termine, poiché la comunione ereditaria non viene iscritta nel Registro delle imprese e non è possibile dare pubblicità al responsabile tecnico. Entro trenta giorni dall'accettazione dell'eredità, il nuovo titolare deve provvedere alla propria iscrizione nel Registro delle imprese, utilizzando l'usuale modulistica a cui allega il modello **Rt/37**.

Il titolare di impresa individuale che si avvalga di terzo responsabile tecnico o il legale rappresentante di società comunica la cessazione per decesso dell'unico responsabile tecnico presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati di un intercalare P di cessazione del responsabile tecnico stesso, entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'evento (termine previsto per le denunce al Registro delle imprese). Nel medesimo termine e con la stessa domanda/denuncia comunica la sospensione dell'attività. Il decorso del termine di trenta giorni non viene interrotto in attesa dell'apertura del testamento, dell'accettazione dell'eredità o di altri adempimenti connessi alla procedura successoria.

L'attività rimane sospesa sino alla successiva iscrizione del nuovo responsabile tecnico o del nuovo soggetto abilitante che deve essere comunicata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa presentando gli usuali modelli del Registro delle imprese, per denunciare sia la ripresa dell'attività che la nomina del nuovo responsabile tecnico o del nuovo soggetto abilitante, corredati del modello **Rt/37**.

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

La dichiarazione

L'impresa installatrice è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. Della dichiarazione di conformità fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati e il progetto dell'impianto. La dichiarazione va compilata in ogni sua parte e ogni copia deve essere firmata in originale sia dal titolare (o legale rappresentante) che dal responsabile tecnico (se persona diversa) dell'impresa installatrice.

Modalità di presentazione

La dichiarazione di conformità:

- deve essere consegnata al committente, che dovrà conservarla e darne copia alla persona che utilizza i locali. L'adempimento è a cura dell'impresa installatrice;
- deve essere depositata presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune ove ha sede l'impianto. Il deposito deve rispettare il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori, solo per quegli edifici che siano già in possesso del certificato di agibilità. Al deposito provvede l'impresa installatrice;
- lo sportello unico del Comune provvede all'inoltro alla Camera di commercio di copia della dichiarazione di conformità.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE

IMPRESA INDIVIDUALE DI NUOVA COSTITUZIONE

Presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.)

Il modello **Scia/37** è allegato al modello I1 del Registro delle imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività che deve coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle Imprese e deve riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell'attività svolta e la descrizione dell'attività prevalente.

L'attività denunciata nell' apposito riquadro del modello I1 deve fedelmente corrispondere al contenuto delle lettere indicate nel modello Scia/37 relativo alla segnalazione certificata di inizio di attività.

Se i requisiti tecnico professionali sono posseduti dal titolare occorre compilare i riquadri 15 "iscrizione in albi e ruoli" e 21 "abilitazioni professionali". Se invece i requisiti tecnico professionali sono posseduti da un responsabile tecnico al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare «P», riquadro 7 "altre cariche o qualifiche REA" e riquadro 9 "iscrizione in albi e ruoli".

IMPRESA INDIVIDUALE GIÀ ISCRITTA PER ALTRA ATTIVITÀ

Presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.)

Il modello **Scia/37** è allegato al modello I2 del Registro delle imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività che deve coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle Imprese e deve riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell'attività svolta e la descrizione dell'attività prevalente.

L'attività denunciata nell' apposito riquadro del modello I2 deve fedelmente corrispondere al contenuto delle lettere indicate nel modello Scia/37 relativo alla segnalazione certificata di inizio di attività.

Se i requisiti tecnico professionali sono posseduti dal titolare occorre compilare i riquadri 11 "iscrizione in albi e ruoli" e 21 "abilitazioni professionali". Se invece i requisiti tecnico professionali sono posseduti da un responsabile tecnico al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare «P» riquadro 7 "altre cariche o qualifiche REA" e riquadro 9 "iscrizione in albi e ruoli".

SOCIETÀ INATTIVA

Presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.)

Il modello **Scia/37** è allegato al modello S5 previsto per il Registro delle imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività che deve coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle Imprese e deve riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell'attività svolta, la descrizione dell'attività prevalente e il riquadro relativo all'iscrizione in albi e ruoli.

L'attività denunciata nell' apposito riquadro del modello S5, deve fedelmente corrispondere al contenuto

delle lettere indicate nel modello **Scia/37** relativo alla segnalazione certificata di inizio di attività. Al modello S5 l'impresa dovrà allegare l'Intercalare «P» del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con un amministratore/socio della società, l'intercalare «P» deve essere sempre predisposto con la funzione «modifica»).

SOCIETÀ GIÀ ATTIVA

Presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.)

Il modello **Scia/37** è allegato al modello S5 “di modifica” previsto per il Registro delle imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività che deve coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle Imprese e deve riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell'attività svolta (attività nuova e attività precedente), la descrizione dell'attività prevalente e il riquadro relativo all'iscrizione in albi e ruoli. .

L'attività denunciata nell'apposito riquadro del modello S5 deve fedelmente corrispondere al contenuto delle lettere indicate nel modello Scia/37 relativo alla segnalazione certificata di inizio di attività.

Al modello S5 l'impresa dovrà allegare l'Intercalare «P» del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con un amministratore/socio della società, l'intercalare «P» deve essere sempre predisposto con la funzione «modifica» compilando i riquadri).

MODULISTICA / COSTI AMMINISTRATIVI

MODULISTICA

Tutta la modulistica predisposta per l'attività di installazione di impianti, di seguito indicata, è disponibile sul sito della Camera di commercio di Latina -www.cameradicommerciolatina.it:

- ❖ **Scia/37**: modello di segnalazione certificata di inizio attività
- ❖ **Modello Intercalare antimafia/37** : modello di dichiarazione sostitutiva per il requisito morale dell'antimafia (onorabilità).
- ❖ **Rt/37**: modello per la nomina/aggiunta/sostituzione di responsabile tecnico

La seguente modulistica, “**Scia/37**”, “**Rt/37**” e il modello “**Intercalare Antimafia/37**”, allegati ad una pratica telematica, deve essere individuata con il medesimo codice documento “**C20**”.

Inoltre i modelli vanno sottoscritti con firma digitale o carta nazionale dei servizi (CNS). Se non si utilizza la firma digitale si sottoscrive il modello nell'apposito spazio e si allega la copia di documento di identità in corso di validità con codice documento “**E20**”.

In caso di sostituzione di amministratore unico, consigliere di amministrazione, socio accomandatario, socio di Snc al modello S2 per “variazione/rinnovo cariche” dovrà essere allegato il modello Intercalare antimafia/37 per l’autocertificazione del requisito morale dell’antimafia (onorabilità), pena la sospensione della pratica.

Inizio/Modifica attività di: imprese individuali e società

Unica fase			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
<input type="checkbox"/> Modello base	I1 / I2	S5	S5
Modulistica «impiantisti»			
<input type="checkbox"/> Scia/37 <input type="checkbox"/> Modello Intercalare Antimafia/37	SI eventuale	SI eventuale	SI eventuale
<input type="checkbox"/> Intercalare	Int. P per l'eventuale nomina de responsabile tecnico	Int. P	Int. P
Costi amministrativi			
<input type="checkbox"/> Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese (18,00€) maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese (30,00€) maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese (15,00€) maggiorata di € 15,00
<input type="checkbox"/> Imposta di bollo	SI	NO	NO

AVVERTENZE

Si rammenta che per l'iscrizione nel Registro delle Imprese (modello I1) è dovuto anche il diritto annuale, che va corrisposto, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

Nomina o modifica di responsabile tecnico

NOMINA / AGGIUNTA di ulteriore RESPONSABILE TECNICO			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
<input type="checkbox"/> __ Modello base	I2	S5	S5
<input type="checkbox"/> __ Intercalare "P"	Int. P	Int. P	Int. P
Modulistica «impiantisti»			
<input type="checkbox"/> __ Rt/37	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
<input type="checkbox"/> __ Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese (18,00€) maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese (30,00€) maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese (15,00€) maggiorata di € 15,00
<input type="checkbox"/> __ Imposta di bollo	NO	NO	NO

CESSAZIONE E CONTESTUALE SOSTITUZIONE DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO (è sufficiente un solo adempimento)			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
<input type="checkbox"/> __ Modello base	I2	S5	S5
<input type="checkbox"/> __ Intercalare "P"	2 Int. P	2 Int. P	2 Int. P
Modulistica «impiantisti»			
<input type="checkbox"/> __ Rt/37	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
<input type="checkbox"/> __ Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese (18,00€) maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese (30,00€) maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese (15,00) maggiorata di € 15,00
<input type="checkbox"/> __ Imposta di bollo	NO	NO	NO

CESSAZIONE E SUCCESSIVA SOSTITUZIONE DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO (occorrono due adempimenti) – primo: fase relativa alla cessazione del precedente responsabile tecnico			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
<input type="checkbox"/> __ Modello base	I2	S5	S5
<input type="checkbox"/> __ Intercalare "P"	Int. P	Int. P	Int. P
Modulistica «impiantisti»			

<input type="checkbox"/> __ nessuna			
Costi amministrativi			
<input type="checkbox"/> __ Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese
<input type="checkbox"/> __ Imposta di bollo	SI *	NO	NO
CESSAZIONE E SUCCESSIVA SOSTITUZIONE DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO (occorrono due adempimenti) – secondo: fase relativa alla nomina del nuovo responsabile tecnico			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
<input type="checkbox"/> __ Modello base	I2	S5	S5
<input type="checkbox"/> __ Intercalare "P"	Int. P	Int. P	Int. P
Modulistica «impiantisti»			
<input type="checkbox"/> __ Rt/37	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
<input type="checkbox"/> __ Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese (18,00€) maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese (30,00€) maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese (15,00€) maggiorata di € 15,00
<input type="checkbox"/> __ Imposta di bollo	SI *	NO	NO

*** in caso di utilizzo dei modelli ai soli fini Rea per la nomina e/o cessazione del responsabile tecnico l'imposta di bollo non è dovuta.**

Titoli di studio abilitanti per il decreto ministeriale 37/08
(elenco indicativo e non esaustivo)

DIPLOMI DI ISTRUZIONE TECNICA: ACCORPAMENTI							
	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> elettronica industriale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> elettrotecnica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> energia nucleare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> fisica industriale	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> informatica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> telecomunicazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> costruzioni aeronautiche			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> edilizia			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> industria metalmeccanica			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> industria mineraria			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> industria navalmeccanica			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> meccanica			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> meccanica di precisione			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> termotecnica			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> chimica industriale					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> industria tintoria					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> materie plastiche					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> metallurgia					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Limitazioni per la maturità tecnica nautica	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> capitani							<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> macchinisti			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> costruttori navali							<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

DIPLOMI DI MATURITÀ E QUALIFICA PROFESSIONALE: ACCORPAMENTI							
Diplomi di maturità professionale rilasciati da istituti professionali per l'industria e l'artigianato	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> tecnico delle industrie elettriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> tecnico delle industrie elettroniche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> tecnico delle industrie meccaniche			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> tecnico dei sistemi energetici			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Diplomi di qualifica rilasciati dall'I.P.S.I.A.	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
<input type="checkbox"/> addetto manutenzione elaboratori elettronici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> operatore alle macchine utensili			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> installatore di impianti idro-termo-sanitari			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> installatore di impianti idraulici e termici			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> montatore e riparatore di apparecchi radio-televisivi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> installatore di impianti telefonici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> apparecchiatore elettronico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> elettricista installatore <input type="checkbox"/> elettromeccanico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> operatore elettrico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> operatore elettronico industriale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> operatore per telecomunicazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> operatore meccanico			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> operatore termico			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> frigorista			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Avvertenza

Per le attività attinenti ai titoli di studio suindicati, si ricorda che sono necessari 2 anni continuativi di esperienza professionale, alle dirette dipendenze di una impresa del settore impiantistico abilitata per le medesime attività. Il periodo si riduce ad un anno nel caso di attività di installazione di impianti idrici e sanitari.

LAUREA E DIPLOMI UNIVERSITARI: ACCORPAMENTI							
Laurea in materie tecniche quinquennali (1)	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
④ ingegneria	<input type="checkbox"/>						
④ architettura	<input type="checkbox"/>						
④ fisica	<input type="checkbox"/>						
④ scienze nautiche	<input type="checkbox"/>						
④ ingegneria navale	<input type="checkbox"/>						
Diploma universitario (conseguiti con vecchio ordinamento)	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
④ ingegneria elettrica	<input type="checkbox"/>						
④ ingegneria delle telecomunicazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
④ ingegneria logistica e della produzione	<input type="checkbox"/>						
④ ingegneria meccanica	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				
Laurea triennale	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
Classe di laurea 04 (d.m. 509/99) o L17 e L23 (d.m. 270/04) ④ architettura - scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Classe di laurea 08 (d.m. 509/99) o L7 (d.m. 270/04) ④ ingegneria civile ed ambientale			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Classe di laurea 09 (d.m. 509/99) o L8 (d.m. 270/04) ④ ingegneria dell'informazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Classe di laurea 10 (d.m. 509/99) o L9 (d.m. 270/04) ④ ingegneria industriale	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				
Classe di laurea 25 (d.m. 509/99) o L30 (d.m. 270/04) ④ scienze e tecnologie fisiche	<input type="checkbox"/>						
Classe di laurea 21 (d.m. 509/99) o L27 (d.m. 270/04) ④ scienze e tecnologie chimiche	<input type="checkbox"/>						

(1) Le "nuove" lauree quinquennali, conseguite per corsi di laurea istituiti successivamente all'entrata in vigore dei decreti ministeriali 509/99 e 270/04, in *ingegneria, architettura e fisica* sono equiparate, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, alle "precedenti", conseguite con il vecchio ordinamento.

EQUIPARAZIONE LAUREE

Ingegneria, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99:

25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica, 26/S ingegneria biomedica, 27/S ingegneria chimica, 28/S ingegneria civile, 61/S scienza e ingegneria dei materiali, 30/S ingegneria delle telecomunicazioni, 4/S architettura e ingegneria edile, 31/S ingegneria elettrica, 29/S ingegneria dell'automazione, 32/S ingegneria elettronica, 34/S ingegneria gestionale, 36/S ingegneria meccanica, 35/S ingegneria informatica, 37/S ingegneria navale, 33/S ingegneria energetica e nucleare, 38/S ingegneria per l'ambiente e il territorio.

- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04:

LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica, LM-21 ingegneria biomedica, LM-22 ingegneria chimica, LM-26 ingegneria della sicurezza, LM-23 ingegneria civile, LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi, LM-53 scienza e ingegneria dei materiali, LM-27 ingegneria delle comunicazioni, LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura, LM-28 ingegneria elettrica; LM-25 ingegneria dell'automazione, LM-29 ingegneria elettronica, LM-31 ingegneria gestionale, LM-33 ingegneria meccanica, LM-32 ingegneria informatica, LM-34 ingegneria navale, LM-30 ingegneria energetica e nucleare, LM-35 ingegneria per l'ambiente e il territorio.

Architettura, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 3/S Architettura del paesaggio, 4/S Architettura e ingegneria edile

- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-3 Architettura del paesaggio, LM-4 Architettura e ingegneria edile - architettura

Fisica, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 20/S Fisica, 50/S Modellistica - matematico - fisica per l'ingegneria, 66/S Scienze dell'universo;

- lauree magistrali previste dal d.m. 207/04: LM-17 Fisica", "LM-44 Modellistica - matematico - fisica per l'ingegneria", "LM-58 Scienze dell'universo"

Le abilitazioni indicate dalla tabella valgono per tutte le lauree triennali che rientrino nella relativa classe di appartenenza, comunque denominate.